

Agostina Latino

## Brevi riflessioni sulla natura giuridica del diritto alla verità

### *Brief Reflections on the Legal Nature of the Right to Truth*

*To tell the truth  
it is not for the sake of convincing those who do not know it,  
but for the sake of defending those that do.*

William Blake

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La genealogia giuridica del diritto alla verità – 3. Il diritto alla verità alla luce della prassi – 4. Osservazioni conclusive.

This essay focuses on the right to truth as a specific guarantee of the human person, characterized by a dimension that is both individual and collective, especially in the context of transitional justice, through a normative analysis that highlights its development in three phases (at first exclusively in the framework of international humanitarian law, then circumscribed to the context of enforced disappearances, today applicable in any case of gross violation) and the decisions of international courts and human rights control mechanisms. The purpose is to highlight how the right to truth, far from constituting an aspiration more ethical than legal or a mere explication of pre-existing rights already established, can, if crystallized, serve the pursuit of its own objectives, difficult to achieve in its absence.

KEYWORDS: rights to the truth, transitional justice, gross violations

#### 1. Introduzione

Il 21 dicembre 2010, l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) ha proclamato il 24 marzo *Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime*.<sup>1</sup> La ricorrenza si iscrive nel quadro di un dibattito, sempre più

---

<sup>1</sup> Il testo della Risoluzione A/RES/65/196 è reperibile all'indirizzo web <https://www.un.org/en/observances/right-to-truth-day>. La data è stata scelta per onorare l'opera del vescovo Oscar Arnulfo Romero di El Salvador, assassinato il 24 marzo 1980 per aver denunciato le violazioni dei diritti umani della popolazione più vulnerabile e difeso i principi di protezione della vita, della dignità umana e di opposizione a ogni forma di violenza. Lo scopo di questa giornata è dunque duplice: onorare la memoria delle vittime di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e promuovere l'importanza del diritto alla

accentuato negli ultimi anni, tanto in dottrina<sup>2</sup> che nella prassi, sull'emersione o meno di un "diritto alla verità" (*right to truth*) inteso come obbligo, incombente in capo agli Stati, di rendere noto, sia alle vittime, sia alla collettività, ogni fatto e ogni circostanza di cui siano a conoscenza in relazione a gravi violazioni dei diritti della persona umana, prevalentemente in contesti post-dittatoriali o post-conflittuali di «giustizia di transizione» (*transitional justice*).<sup>3</sup> L'allora Segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon, proprio in occasione del primo anniversario di questa *Giornata internazionale*, ha chiarito quale sia la *ratio* del diritto alla verità: «victims of gross human rights violations and their families are entitled to know the truth about the circumstances surrounding the violations, the reasons they were perpetrated and the identity of the perpetrators. [...] Knowing the truth offers individual victims and their relatives a way to gain closure, restore their dignity and experience at least some remedy for their losses. Exposing the truth also helps entire societies to foster accountability for violations. And since the process of determining the truth often involves fact-finding inquiries and public testimony by victims and perpetrators, it can provide catharsis and help produce a shared history of events that facilitates healing and reconciliation».<sup>4</sup>

Il diritto alla verità spetterebbe innanzitutto alla vittima, ossia alla persona direttamente lesa da un atto criminoso, nonché alle persone a lei strettamente legate, *in primis* – ma non esclusivamente – i familiari, che abbiano subito un

---

verità e alla giustizia rendendo omaggio a coloro che hanno dedicato e perso la loro vita nella lotta per riaffermare i diritti umani per tutti.

<sup>2</sup> Senza pretesa di esaustività, vi è chi nega un'autonomia giuridica del diritto alla verità (da ultimo, F. GRAZIANI, A. ROTONDO, *Il right to the truth: un nuovo diritto emergente nel diritto internazionale?*, in *Biblioteca della libertà*, LV, gennaio-aprile, CCXXVII (2020) p. 67 ss.) chi, al contrario, lo qualifica come diritto umano di ultima generazione (M. KLINKNER, H. DAVIS, *The Right to the Truth in International Law*, London-New York, 2020; C. CALLEJON, *Une immense lacune du droit international comblée avec le nouvel instrument des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, vol. 66, (2006), pp. 337 ss.), chi lo concepisce come una sorta di specificazione di diritti preesistenti (T.M. ANTKOWIAK, *Truth as Right and Remedy in International Human Rights Experience*, in *Michigan Journal of International Law*, vol. 23, (2001-2002) p. 977 ff.; R. ALDANA-PINDELL, *An Emerging Universality of Justiciable Victims' Rights in the Criminal Process to Curtail Impunity for State-Sponsored Crimes*, in *Human Rights Quarterly*, vol. 26, III (2004) p. 605 ff.; D. GROOME, *The Right to the Truth in the Fight Against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, vol. 29, I (2011), p. 175 ff.), chi, ancora, ne parla come un principio emergente non ancora consolidato (Y. NAQVI, *The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction?*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 88, (2006), p. 255 ff.).

<sup>3</sup> M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press, 1998; J. E. MÉNDEZ, *The Right to Truth*, in C. C. JOYNER (ed), *Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference*, Toulouse, 1998, p. 255 ff.

<sup>4</sup> *On Inauguration of 'Right to Truth Day', Secretary-General Calls for Recognition of Indispensable Role of Truth in Upholding Human Rights*, SG/SM/13465-HR/5048-OBV/969, 22 March 2011, (<https://www.un.org/press/en/2011/sgsm13465.doc.htm>)

pregiudizio conseguente da tale atto, nonché alla collettività. Dal punto di vista del *coté* passivo, il diritto alla verità comporterebbe per gli Stati una serie di obblighi di *facere: inter alia*, lo svolgimento di indagini effettive,<sup>5</sup> l'attivazione dell'azione penale, la condanna dei responsabili acclarati. Questa triade di elementi basici, corollari del principio secondo cui l'esercizio dello *ius dicere* è monopolio dello Stato, ossia è diritto *positum* dall'autorità a ciò preposta (avuto riguardo, a monte, alla sua produzione, a valle, alla sua applicazione), propria dell'impostazione retributiva di giustizia (secondo il principio *suum cuique tribuere*, in virtù del quale le prestazioni devono equivalere alle controprestazioni, i premi ai meriti, le sanzioni ai demeriti)<sup>6</sup> si arricchirebbe, nel caso del diritto alla verità, con forme specifiche di riparazione, altre rispetto alla modalità tipica, ossia quella pecuniaria. In effetti, per non ridurre l'epistemologia giuridica a un livello imitativo o riproduttivo del metodo matematico, è emersa in anni recenti l'idea della giustizia riparativa, fondata su una visione che richiede un apparato di strumenti diverso, più ampio e complesso di quello che appartiene a un sapere meramente applicativo, avuto riguardo alla crisi dell'idea di pena come afflizione, atto che compensa ma non ripara.<sup>7</sup> L'acme di questa tensione, a un tempo etica e giuridica, è rappresentata dalle Commissioni di Verità e riconciliazione: la *ratio* del lavoro svolto da tali Commissioni fa perno proprio sul diritto alla verità al fine di (ri)stabilire un (nuovo) paradigma valoriale, dando il giusto risalto al passato, attraverso la *memorialization* degli eventi, nel tentativo di scongiurare il ripetersi di atrocità e violenze. In effetti, dando modo di conoscere la verità ed evitando la via più breve, ossia l'*escamotage* delle amnistie *tout court*, si restituisce a un popolo, a un'etnia, a una comunità sociale. un patrimonio sottratto, ossia la sua memoria, evitando che la realtà celata e sottaciuta disinnesci e saboti fin da subito ogni forma di riconciliazione, obiettivo che solo il tempo può aiutare a raggiungere.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Secondo il Consiglio d'Europa, i requisiti affinché un'indagine possa dirsi "effettiva" sono: adeguatezza (lo Stato deve fare tutto quanto ragionevolmente possibile per giungere a un risultato); completezza (considerare ogni rilevante elemento); imparzialità e indipendenza; tempestività; pubblicità, senza che ciò comprometta lo svolgimento delle indagini e i diritti fondamentali delle parti. Cfr. Directorate General of Human Rights and Rule of Law, *Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations. Guidelines and reference texts*, Strasbourg, 2011, p. 11 ff. (<https://rm.coe.int/1680695d6e>)

<sup>6</sup> Per Simone Weil, molto spesso la condanna pronunciata dall'apparato giudiziario non è altro che la più bassa delle vendette: S. WEIL, *Écrits de Londres*, Paris, 1957, p. 41. Ciò può condurre a un risultato aberrante, ossia che la storia della repressione dei crimini da parte dello Stato diventi più spaventosa della storia stessa dei crimini: così J.M. MULLER, *Le principe de non-violence. Parcours philosophique*, Paris, 1995, pp. 145 ss.

<sup>7</sup> Già *illo tempore* Francesco Carnelutti affermava che «il diritto è un fatto essenzialmente spirituale [...]. Un contratto, un delitto, un processo sono degli uomini uno di fronte all'altro. Vuol dire che bisogna capire quegli uomini per capire il diritto. Ma questa è materia ribelle [...]», F. CARNELUTTI, *Matematica e diritto*, in ID., *Discorsi intorno al diritto*, II, Padova, 1953, p. 229.

<sup>8</sup> Sulla prassi delle Commissioni di verità e riconciliazione sia consentito un rinvio a A. LATINO, *Dalla giustizia retributiva alla giustizia riparativa: le Commissioni di verità e*

In questo cambio di rotta, il diritto alla verità sembra assumere proprio il ruolo di timoniere, che dà la direzione e la persegue, sicché, in queste note, si cercherà, innanzitutto, di ricostruire dal punto di vista storico-normativo l'emersione di questa nuova istanza nella panoplia di quelle poste a tutela dei diritti della persona umana, tenendo conto della prassi, al fine di evidenziare, per così dire, "lo stato dell'arte", ossia se il diritto alla verità possa oggi considerarsi un diritto cristallizzato oppure *in fieri*, nonché della sua funzione, ossia per quali scopi potrebbe essere utilmente esperito.

La domanda sottesa all'indagine del presente contributo è dunque, in prima battuta, se il diritto alla verità sia ormai assunto al rango di un diritto umano autonomo dotato di una forza normativa propria al di là della sua enunciazione retorica a mo' di legittima aspirazione, oppure, viceversa, debba essere (ancora) considerato una mera specificazione di altri diritti fondamentali dell'uomo, consolidati tanto a livello pattizio, quanto a livello consuetudinario, quali, in particolare, il diritto a che gli Stati pongano in essere misure positive dirette a prevenire e/o reprimere violazioni gravi di diritti umani sostanziali (*in specie*, il diritto alla vita o il divieto di tortura), o procedurali (come il diritto a un giusto processo o a un rimedio effettivo).

A tal fine, si procederà innanzitutto a delimitare il contenuto del diritto alla verità, nella duplice accezione di diritto individuale e di diritto collettivo, delineandone le origini normative e sottolineando come, nel caso del diritto alla verità cada, almeno in parte, la ricostruzione sinallagmatica classica di diritto-dovere in una declinazione biunivoca *vis-à-vis* tra titolare della garanzia e obbligato al suo rispetto. In effetti, se è vero – ed è vero – che alla rivelazione alla vittima di ciò che è accaduto, funzionale a un suo specifico interesse (i.e. riduzione della sofferenza/elaborazione dell'evento), fa da contraltare specularmente il dovere dello Stato di indagare i fatti relativi a gravi violazioni di diritti umani, purtuttavia l'obbligo di accertamento di tali situazioni in capo allo Stato non si esaurisce in questa chiave prettamente correlata alle vittime ma serve anche altri scopi. In effetti, l'identificazione e il perseguimento dei presunti autori e, in generale, le indagini volte a tracciare il quadro fattuale di ciò che è realmente accaduto nel caso di atrocità, costituiscono spesso un tassello indispensabile per ricomporre una società frammentata lungo direttrici etniche, politiche o religiose, per consentirle di fare i conti con il proprio passato e per stabilire politiche di uguaglianza tra i suoi membri, ricostruendo un'identità nazionale e unificando il Paese attraverso il dialogo su una storia condivisa. Da un punto di vista giuridico ciò impatta anche su un altro profilo, quello della legittimazione attiva di siffatto diritto: se il diritto alla verità va declinato in modo (anche) indipendente dalle legittime rivendicazioni delle vittime (sebbene non in

---

*riconciliazione quali epitomi di una giustizia senza benda e senza spada*, in E. VERA-CRUZ PINTO et al. (eds), *Direito à Verdade, à Memória e ao Esquecimento*, Lisbona, 2017, p. 227 ss.

chiave contraddittoria ma suppletiva e complementare) chi lo può invocare (al netto delle vittime): i loro rappresentanti, le organizzazioni non governative, la c.d. società civile, etc.?

Il diritto alla verità sarà dunque ricostruito alla luce della prassi per verificare se, e con quali caratteristiche, possa oggi considerarsi nel panorama giuridico internazionale una fattispecie autonoma, e ciò, non già, per dirla con Ignatieff, in un'ottica di «rights inflation - the tendency to define anything desirable as a right» poiché questa «ends up eroding the legitimacy of a defensible core of rights»,<sup>9</sup> bensì sulla base del fatto che esistono interessi che giustificano il diritto di sapere cosa sia effettivamente successo indipendentemente dagli interessi propri dell'accusa, della punizione del reo o (addirittura, talvolta) della riparazione del torto subito dalla vittima.

L'analisi sarà dunque volta a evidenziare come il diritto alla verità costituisca uno strumento pragmaticamente e giuridicamente indispensabile nella prospettiva globale della *transitional justice*, così come definita dal Segretario generale delle Nazioni unite, ossia «the full range of processes and mechanisms associated with a society's attempts to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation. These may include both judicial and non-judicial mechanisms, with differing levels of international involvement (or none at all) and individual prosecutions, reparations, truth-seeking, institutional reform, vetting and dismissals, or a combination thereof».<sup>10</sup>

## 2. La genealogia giuridica del diritto alla verità

L'emersione del diritto alla verità nel diritto internazionale si articola secondo un processo trifasico: la prima, la più risalente e circoscritta, si sviluppa nel quadro del diritto internazionale umanitario; la seconda, specificamente nel contesto delle sparizioni forzate; la terza, l'attuale, segna un progressivo ampliamento dell'operatività di tale garanzia i cui effetti giuridici si sprigionerebbero in qualsivoglia scenario nel quale si siano verificate gravi e sistematiche violazioni dei diritti della persona umana (*gross violations*).

In primo luogo, infatti, i prodromi dell'autonomia giuridica del diritto alla verità si rinvergono nel diritto internazionale umanitario: le quattro

---

<sup>9</sup> M. IGNATIEFF, *Human Rights as Politics and Idolatry, The Tanner Lecture on Human Values* (Princeton University 4-7 April 2000), Princeton, 2001, p. 90 ff.. Alle parole di Ignatieff si possono opporre quelle di Silvio Marcus Helmons: «la liste des droits de l'homme n'est pas exhaustive. Cette liste se complète au fur et à mesure des besoins de la personne»: S. M. HELMONS, *La quatrième génération des droits de l'homme*, in *Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert*, Bruxelles, 2000, p. 550 ss.

<sup>10</sup> Report of the Secretary-General, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, S/2004/616, 23 August 2004 (<https://digitallibrary.un.org/record/527647#record-files-collapse-header>).

Convenzioni di Ginevra del 1949 prescrivono ai belligeranti l'obbligo – invero, alquanto indeterminato – di acquisire tutte le informazioni atte a identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria e di comunicare a quest'ultima i dati raccolti.<sup>11</sup> Successivamente, concretizzando normativamente l'affermazione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite che la necessità di essere informati della sorte dei propri cari – «civilians as well as combatants» – in un contesto bellico sia «a basic human need»,<sup>12</sup> l'art. 32 del Primo Protocollo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra richiede che tutti coloro i quali si trovino ad agire in tale ambito – Alti Parti contraenti, Parti in conflitto e organizzazioni umanitarie internazionali competenti – siano motivati «mainly by the right of families to know the fate of their relatives».<sup>13</sup> Questa norma, che dettaglia – *ratione materiae* – e specifica – *ratione personae* – quanto genericamente già previsto nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per i belligeranti, è stato adottato all'unanimità «after careful reflection, and [...] in full consciousness», segnando in tal modo «an important step forward in the field of international efforts to protect human rights»,<sup>14</sup> sicché, avendo ormai acquisito natura consuetudinaria, è applicabile anche ai conflitti armati interni, come chiarito dal Comitato internazionale della Croce Rossa.<sup>15</sup>

La seconda fase dell'evoluzione del diritto alla verità si sviluppa nel contesto latino-americano, caratterizzato, purtroppo, da gravi e sistematiche sparizioni forzate, fenomeno che ingenera nei parenti della vittima un'insopportabile

<sup>11</sup> Art. 16 della I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; artt. 18-20 della II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, artt. 120-122 della III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra e artt. 129-131 della IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949 (<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>).

<sup>12</sup> *Assistance and co-operation in accounting for persons who are missing or dead in armed conflicts*, UN General Assembly, Res. 3220 (XXIX), 6 November 1974 (<https://digitallibrary.un.org/record/190216>).

<sup>13</sup> Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 (<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/470>). Nella Sezione III “*Persone disperse e decedute*”, che si apre proprio con l'art.32, il diritto alla verità non è evocato quale mera aspirazione etica ma, viceversa, impone alle Parti una serie di obblighi di *facere*: ricercare i dispersi, facilitare a tale scopo la raccolta di tutte le informazioni utili e trasmettere gli esiti di tali ricerche (art. 33), rispettare i resti dei defunti, curare e contrassegnare i luoghi della sepoltura e facilitare il ritorno dei resti dei deceduti e dei loro effetti personali nello Stato di origine (art. 34). Si ricordi, inoltre, quanto disposto dall'art. 26 della IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra: «Each Party to the conflict shall facilitate enquiries made by members of families dispersed owing to the war, with the object of renewing contact with one another and of meeting, if possible. It shall encourage, in particular, the work of organizations engaged on this task provided they are acceptable to it and conform to its security regulations».

<sup>14</sup> *International Committee of the Red Cross, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, (ed. by Y. SANZOS, C. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN), Geneva, 1987, in *specie* pp. 345-346.

<sup>15</sup> *International Committee of the Red Cross, Rule 117*, in *Customary International Humanitarian Law*, Vol. I, Rules, Cambridge, 2005, p. 421.

angoscia psicologica data la mancanza di contezza sulle circostanze della loro scomparsa e sulla loro sorte. Fin dalla fine degli anni '70 le Nazioni unite si sono mostrate sensibili al tema: dapprima, con la Risoluzione 33/173, in cui l'Assemblea generale si è detta «deeply moved by the anguish and sorrow», avuto riguardo alla difficoltà dei familiari dei *desaparecidos* «in obtaining reliable information from competent authorities as to the circumstances» delle sparizioni<sup>16</sup> e, successivamente, con il *First Report* del *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, in cui, il diritto alla verità viene fermamente esplicitato quale prerogativa dei familiari delle persone scomparse «to learn what happened to their relatives».<sup>17</sup> L'apice normativo in questo contesto, anche grazie alla spinta propulsiva dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa),<sup>18</sup> è costituito senz'altro dalla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 2006.<sup>19</sup> Infatti, in tale Convenzione il riconoscimento di un diritto alla verità in capo alle vittime di sparizioni forzate, che rappresenta «one of the most significant developments of international human rights law»,<sup>20</sup> fa perno sull'art. 24, suddiviso in quattro paragrafi: la disposizione, nel § 1, fornisce una nozione ampia di “vittima” che include, in aggiunta alla persona scomparsa, tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio in conseguenza

<sup>16</sup> *Disappeared persons*, UN General Assembly, Res. 33/173, 20 December 1978, Resolution Adopted on the Reports of the Third Committee (<https://www.refworld.org/docid/3b00f1b38.html>).

<sup>17</sup> UN Commission on Human Rights, *First Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, E/CN.4/1435, 26 January 1981, § 192 (<https://undocs.org/E/CN.4/1435>). Da notare che al § 187 viene espressamente richiamato l'art. 32 del I Protocollo addizionale.

<sup>18</sup> Si vedano le Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Osa con cui si invitano i membri dell'Organizzazione «in which disappearances of persons have occurred to clarify their situation and inform their families of their fate»: OAS General Assembly, Res. 666 (XIII-0/83), 18 November 1983, § 5; OAS, General Assembly, Res. 742 (XIV-0/84), 17 November 1984, § 5. Cfr. altresì la Risoluzione con cui del Consiglio permanente dell'Osa esorta i membri dell'Organizzazione ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire le sparizioni forzate e garantire il diritto alla verità ai parenti delle persone scomparse: OAS Permanent Council, Resolution OES/Ser.G CP/CAJP-2278/05/rev.4, 23 May 2005.

<sup>19</sup> Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York. La Convenzione è entrata in vigore il 23 dicembre 2010, conformemente all'art.39, par. 1, che recita come segue: «la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione». Il testo della Convenzione in lingua originale (inglese) si legge all'indirizzo web: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx>. Lo stato delle ratifiche che, al 10 luglio 2021, ammontano a 63 è reperibile all'indirizzo web: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-16&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en). Le riserve e le dichiarazioni si leggono alla pagina: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-16&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en)

<sup>20</sup> G. CITRONI, T. SCOVAZZI, *Recent Developments in International Law to Combat Enforced Disappearances*, in *Revista Internacional de Direito e Cidadania*, n. 3, 2009, pp. 89 ss., in specie p. 102.

diretta di una sparizione forzata; nel § 2, contempla il diritto delle vittime di conoscere le circostanze dei fatti relativi alla scomparsa dei congiunti e di essere informati sugli sviluppi e i risultati delle relative indagini; nel § 3, sancisce l'obbligo per gli Stati Parte di adottare tutte le misure necessarie finalizzate alla liberazione degli individui scomparsi ancora in vita e, in caso di loro morte, al ritrovamento dei cadaveri, nonché, secondo il § 4, di prevedere meccanismi di riparazione volti ad assicurare un indennizzo rapido, equo e adeguato. Sono dunque i familiari che possono esercitare il diritto di sapere la verità circa le circostanze della sparizione forzata, gli sviluppi e i risultati delle indagini nonché la sorte della persona scomparsa. Il *Committee on Enforced Disappearances*, ossia il Comitato composto da dieci esperti indipendenti con la funzione di monitorare l'implementazione della Convenzione contro le sparizioni forzate da parte degli Stati che l'hanno ratificata, istituito ai sensi dell'art. 26 di tale Convenzione, si è più volte pronunciato sul dovere dello Stato di tutelare il "diritto alla verità" nell'ordinamento interno, diritto che non si esaurisce nel "tradizionale" dovere procedurale di indagine e di repressione, finalizzato a evitare l'impunità dell'agente.<sup>21</sup> Basti porre mente al fatto che «the family and friends of disappeared persons experience slow mental tortures, not knowing whether the victim is still alive and, if so, where he or she is being held, under what conditions, and in what state of health. Aware, furthermore, that they too are threatened; that they may suffer the same fate themselves, and that to search for the truth may expose them to even greater danger».<sup>22</sup> Il diritto alla verità è dunque un obbligo positivo, per quanto di mezzi e non di risultato, che incombe sullo Stato, che si accompagna al dover adottare adeguate misure per la prevenzione delle sparizioni forzate, e si concretizza, oltre che nel porre in essere attività di inchiesta nel caso che quest'ultime si verificano e nella punizione del colpevole, nel mettere a parte i familiari della vittima delle «circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end».<sup>23</sup>

La terza fase dell'evoluzione del diritto alla verità è quella in cui questa garanzia, che aveva già esondato dal perimetro giuridico del diritto internazionale umanitario (*lex specialis* dei conflitti armati) per svilupparsi nel contesto delle sparizioni forzate, supera anche questo steccato giuridico e inizia ad affermarsi *tout court* nel caso in cui si sia in presenza di violazioni

<sup>21</sup> *Ex plurimis* si veda ad esempio Committee on Enforced Disappearances, *Concluding observations on the report submitted by Argentina under article 29, paragraph 1, of the Convention*, CED/C/ARG/CO/1, December 12 2013, par. n. 35: «the Committee encourages the State party to continue its efforts to ensure that its legal system guarantees all victims of enforced disappearance the right to obtain reparation, *learn the truth* and receive prompt, fair and adequate compensation...» (*corsivo aggiunto*).

<sup>22</sup> Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, citato da Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 51/99 of April 13, 1999, *Case of Anetro Castillo Pezo et al. v. Peru*, Case Nos. 10.471 and others, par. 95.

<sup>23</sup> Ultimo "Affirming" del Preambolo della Convenzione.

gravi e sistematiche dei diritti della persona umana. Questo ampliamento del raggio di azione in cui il diritto alla verità sprigiona i suoi effetti giuridici è “certificato” proprio dal *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* secondo il quale: «the right to the truth – sometimes called the right to know the truth – [...] is now widely recognized in international law. This is witnessed by the numerous acknowledgements of its existence as an autonomous right at the international level, and through State practice at the national level. *The right to the truth is applicable not only to enforced disappearances*». <sup>24</sup> I prodromi dell’importanza di cercare la verità in ordine alle *gross violations* si rintracciano nel lavoro posto in essere dallo *Special Rapporteur della Sub-Commission in Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, Louis Joinet, che, nel 1997, ha formulato il *Set of Principles for the protection and promotion of human rights through actions to combat impunity*. <sup>25</sup> Partendo dal presupposto che «before a new leaf can be turned, the old leaf must be read», <sup>26</sup> vengono ivi enucleati i quattro diritti-pilastri della giustizia di transizione: di conoscere i fatti, alla giustizia, alla riparazione, alle garanzie di non ripetizione. La natura bicefala del *right to know* emerge fin dalla sua definizione in quanto si ribadisce che al diritto individuale di ciascuna vittima relative al suo diritto a conoscere cosa è accaduto (*the right to truth*), è abbinato il «collective right, drawing upon history to prevent violations from recurring in the future». <sup>27</sup> Questo *Set of Principles* è stato successivamente sviluppato da Diane Orentlicher nel 2005, ed è diventato l’*Updated Set of Principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*, nel quale si dispone, al Principio 2, che «every people has the inalienable right to know the truth about past events concerning the perpetration of heinous crimes and about the circumstances and reasons that led, through massive or systematic violations, to the perpetration of those crimes. Full and effective exercise of the right to the truth provides a vital safeguard against the recurrence of violations» e, al Principio 4, che «irrespective of any legal proceedings, victims and their families have the imprescriptible right to know the truth about the circumstances in which violations took place and, in the event of death or disappearance, the victims’ fate». <sup>28</sup> Ancora, questi Principi, ripresi e

<sup>24</sup> UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, *General Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforced Disappearances*, A/HRC/16/48, 2010, Preambolo, (corsivo aggiunto).

<sup>25</sup> *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees – Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)*, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, § 50.

<sup>27</sup> *Ibid.*, para. 17

<sup>28</sup> *Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity*, Diane Orentlicher, Addendum, *Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, (<https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1>), adottato dalla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite nel corso della sessione del 2005 (*CHR resolution 2005/81*)

sviluppati nei rapporti dello *Special Rapporteur of the Sub-Commission*, Theo van Boven, e dello *Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, Cherif Bassiouni, hanno costituito la base per i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* (Ris. 60/147).<sup>29</sup> In tale Risoluzione, l'Assemblea generale dell'Onu ha ribadito che il diritto alla verità rientra nell'alveo della riparazione e ha riconosciuto che la soddisfazione può (anche) consistere nella verifica dei fatti e nella comunicazione completa e pubblica della verità, accompagnandosi, se del caso, con una dichiarazione ufficiale o una decisione giudiziaria volta a restituire la dignità e la reputazione alla/e vittima/e e alle persone strettamente legate con essa/e; con pubbliche scuse, in cui emerga nettamente il riconoscimento dei fatti e l'assunzione di responsabilità; con commemorazioni e tributi alle vittime e nell'inclusione di un resoconto accurato delle violazioni del diritto internazionale dei diritti della persona umana e del diritto umanitario nel materiale didattico di formazione a tutti i livelli. Nel 2006, ha visto la luce il *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, specificamente intitolato *Study on the right to the truth*, nel quale si arriva alla conclusione che «the right to the truth about gross human rights violations and serious violations of human rights law is an inalienable and autonomous right, linked to the duty and obligation of the State to protect and guarantee human rights, to conduct effective investigations and to guarantee effective remedy and reparations. This right is closely linked with other rights and has both an individual and a societal dimension and should be considered as a non-derogable right and not be subject to limitations».<sup>30</sup> Su questa scia si pongono tutti i successivi *Reports* sul tema,<sup>31</sup> dalla cui analisi, a mio avviso, si può affermare che il portato giuridico del diritto alla verità non va confinato nella sfera etica-deontologica circoscritta all'intimo sentire e al privato ristoro della vittima e dei suoi familiari, ma ben può costituire la base effettiva per il riconoscimento di pragmatiche e concrete garanzie: si pensi ad esempio alla necessità di un certificato di morte a fini assicurativi per salvaguardare il sostentamento della famiglia della vittima scomparsa.

Da un punto di vista giuridico, mi sembra importante sottolineare come le caratteristiche del diritto alla verità sancite negli strumenti più recenti, ossia

<sup>29</sup> Adottati per *consensus* dall'Assemblea generale con la Risoluzione 60/147 del 2005.

<sup>30</sup> Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Promotion and protection of Human Rights, *Study on the right to the truth*, E/CN.4/2006/91 of February 8, 2006, (<https://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/62/listdocs.htm>).

<sup>31</sup> Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, *Right to the Truth*, A/HRC/5/7 of June 7, 2007 (<https://www.refworld.org/docid/46822ce2.html>); Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights *Right to the Truth*, A/HRC/12/19 of August 21, 2009 (<https://www2.ohchr.org/bodies/hrcouncil/docs>), Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Seminar on experiences of archives as a means to guarantee the right to the truth*, A/HRC/17/21 of April 14, 2011 (<https://digitallibrary.un.org/record/706234>).

l'inalienabilità e la imprescrittibilità, riecheggino i profili tipici dei diritti fondamentali della persona umana, quasi a suggerire una sua natura inderogabile. Altro aspetto fondamentale è quello che riguarda la dimensione (anche) collettiva di tale diritto: già nel 1980 la Commissione inter-americana dei diritti umani ebbe ad affermare che «every society has the inalienable right to know the truth about past events, as well as the motives and circumstances in which aberrant crimes came to be committed, in order to prevent repetition of such acts in the future».<sup>32</sup> Questa impostazione delinea il superamento del vittimo-centrismo *uti singuli*, sicché le – conseguenti – peculiarità del diritto alla verità si riflettono anche sulla funzione della (eventuale) pena: gli usuali e “classici” scopi e canoni (prevenzione generale e speciale, retribuzione-proporzionalità) sono arricchiti e, talvolta, “soppiantati” da *extraordinary purposes* (stigmatizzazione, riparazione, compensazione, riconciliazione).

In sintesi, secondo la ricostruzione che ho cercato di tratteggiare, sembra dunque che il diritto alla verità nasca come *lex specialis ratione temporis* (norma applicabile esclusivamente in caso di conflitti armati), si sviluppi come *lex generalis limitata ratione materiae* (diritto *ad hoc* per i *desaparecidos* e i loro familiari) per assurgere oggi al rango di *lex generalis tout court* nel caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti delle persone umane, soprattutto in contesti di *transitional justice*. A mio avviso, il copioso moltiplicarsi in anni recenti di strumenti (anche se prevalentemente di *soft law*) il cui il diritto alla verità è riconosciuto depone a favore del coagularsi dell'*opinio iuris* quanto a una sua autonomia giuridica,<sup>33</sup> pur nella consapevolezza, per mutuare le parole dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni unite, che esso è «closely linked with other rights».<sup>34</sup>

<sup>32</sup> *Annual report of the Inter-American Commission on Human Rights*, Doc. OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, 26 September 1986, p. 193: «Moreover, the family members of the victims are entitled to information as to on what happened to their relatives. Such access to the truth presupposes freedom of speech, which of course should be exercised responsibly; the establishment of investigating committees whose membership and authority must be determined in accordance with the internal legislation of each country, or the provision of the necessary resources, so that the judiciary itself may undertake whatever investigations may be necessary». (<http://www.cidh.org/annualrep/85.86eng/toc.htm>).

<sup>33</sup> Sempre a favore del consolidamento dell'*opinio iuris* quanto al diritto alla verità può anche essere considerato il moltiplicarsi vieppiù consistente delle Commissioni di verità e riconciliazione e degli altri meccanismi tipici della *transitional justice* che muovono tutti le mosse proprio dal *right to the truth*, in quanto prevalentemente decisi e istituiti a livello statale, il che costituisce anche prova a supporto di una pratica diffusa. Anche l'Alto Commissario ONU per i diritti umani si sia espresso a favore della cristallizzazione del diritto alla verità nell'attuale ordinamento internazionale, osservando che «the right to know the truth about gross human rights violations and serious violations of humanitarian law is recognized in some international treaties and instruments, in the national legislation of several countries, in national, regional and international jurisprudence and by many international and regional intergovernmental organizations», Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, *Right to the truth*, UN Doc A/HRC/5/7, 7 June 2007, par. 81. (<https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/5/7>).

<sup>34</sup> Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Promotion and protection of Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., Summary.

### 3. Il diritto alla verità alla luce della prassi

Il diritto alla verità è tratteggiato, come appena illustrato nel precedente paragrafo, in molteplici strumenti internazionali: occorre dunque verificarne la tenuta alla luce delle pronunce degli organi di controllo dei trattati sui diritti umani, tanto internazionali quanto regionali. In prima battuta, da una iniziale ricognizione si evince che, a fronte della pressoché totale assenza in siffatta tipologia di accordi di norme *ad hoc* sul diritto alla verità, al netto della menzionata importante eccezione della Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006, le Istanze giurisdizionali e i Comitati internazionali preposti al monitoraggio della corretta applicazione di tali trattati, lo hanno di solito ricavato da altre disposizioni positive e diritti espressamente previsti.

In effetti, il primo riferimento esplicito al diritto di verità a livello paragiudiziario internazionale si rinviene nelle *Considerazioni* relative al caso *María del Carmen Almeida de Quinteros et al. v. Uruguay* del 1983 in cui il Comitato dei diritti umani dell'Onu afferma che l'angoscia causata a una madre dalla sparizione della figlia e dalla continua incertezza su ciò che può esserle accaduto e sul dove ella (o i suoi resti...) potrebbe trovarsi costituisce *in re ipsa* una violazione del Patto sui diritti civili e politici del 1966, specificamente dell'art. 7 sul divieto di tortura e di trattamento inumano e degradante, concludendo che «the author has the right to know what has happened to her daughter».<sup>35</sup> Il contesto regionale sudamericano ha registrato molteplici denunce, ricorsi e decisioni riconducibili, direttamente o indirettamente, al diritto alla verità, tanto da parte della Commissione interamericana sui Diritti Umani (*Inter-American Commission of Human Rights-IACHR*),<sup>36</sup> quanto della Corte Interamericana dei Diritti Umani (*Inter-American Court of Human Rights-IACtHR*). Anche i tribunali nazionali in America Latina hanno fatto riferimento al diritto alla verità, invocando vuoi la propria normativa interna, vuoi la Convenzione americana sui diritti dell'uomo (*American Convention on Human Rights-ACHR*, nota anche come Patto di San José). Successivamente, anche se in misura minore, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha discusso questioni relative al diritto alla verità, pur non affrontandolo spesso esplicitamente come tale. Nel contesto africano, la Commissione sui diritti dell'uomo e dei popoli (*African Commission on Human and People's Rights-ACHPR*) si è espressamente riferita al diritto alla verità nel *General Comment n.3* del 2015 in cui afferma che la responsabilità che incombe in capo allo Stato, a fronte della sua incapacità di adottare in modo trasparente tutte le misure necessarie per

<sup>35</sup> Human Rights Committee, *María del Carmen Almeida de Quinteros et al. v. Uruguay*, Communication No. 107/1981, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 138 (1990), par. 14, che si legge all'indirizzo web: <http://hrlibrary.umn.edu/undocs/newscans/107-1981.html>

<sup>36</sup> Particolarmente interessante e ricco di prassi è il compendio stilato dall'IACHR *The Right to Truth in the Americas*, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2 of 13 August 2014 (<http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/right-to-truth-en.pdf>).

indagare sulle morti sospette e su tutte le uccisioni da parte di agenti dello Stato e per identificare e ritenere responsabili gli individui o i gruppi responsabili delle violazioni del diritto alla vita, costituisce di per sé una violazione di tale diritto da parte dello Stato, dal che deriva una serie di misure fra cui, *inter alia*, «making the truth known».<sup>37</sup> Da ultimo, nel contesto del diritto internazionale penale, i Tribunali penali *ad hoc* (Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia-ICTY*) e Tribunale penale internazionale per il Ruanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda-ICTR*)) nonché la Corte penale internazionale (*International Criminal Court-ICC*) hanno anche sottolineato nelle loro decisioni l'importanza del dovere di perseguire «the truth about the possible» in caso di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio «establishing an accurate, accessible historical record»<sup>38</sup>, posto che come sottolineato dalla *Trial Chamber* dell'ICTY in sue precedenti pronunce «the “truth” can never be fully established or satisfied».<sup>39</sup> È altresì importante sottolineare come, in merito all'intensità della sofferenza che la sparizione forzata comporta per i familiari, il rifiuto delle autorità competenti di fornire informazioni ai familiari di persone scomparse è stato considerato dalla Corte internazionale di giustizia quale causa di sofferenze psicologiche rientranti tra gli atti che identificano un genocidio, previsti all'articolo II(b) della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1948, quando sia dimostrabile l'intento genocidario.<sup>40</sup>

In effetti, da un'analisi più puntuale della prassi internazionale, si evince che il diritto alla verità, occasionalmente descritto come un diritto a se stante,<sup>41</sup> nella più gran parte dei casi non è stato considerato dai tribunali internazionali dotato di una propria autonomia giuridica: siffatte istanze hanno, talvolta esplicitamente,<sup>42</sup> talaltra implicitamente, respinto tale caratterizzazione del

<sup>37</sup> General Comment no.3, on the African Charter on Human and Peoples' Rights: *The Right to Life (article 4)*, Adopted during the 57<sup>th</sup> Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples' Rights Held from 4 to 18 November 2015 in Banjul, The Gambia, *in specie* § 17 (<https://policehumanrightsresources.org/2015/01>). In dottrina sul tema si veda J. A SWEENEY, *The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 67, II (2018), p. 353 ff.

<sup>38</sup> ICTY, *Prosecutor v. Momir Nikolić*, 2 December 2003, par. 60 (<https://www.icty.org/en/case/nikolic>)

<sup>39</sup> ICTY, *Prosecutor v. Blagojević et al.*, Guidelines on the Standards Governing the Admission of Evidence, 23 April 2003 ([https://www.icty.org/en/case/blagojevic\\_jokic](https://www.icty.org/en/case/blagojevic_jokic)).

<sup>40</sup> Corte internazionale di giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)*, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2015, p. 3, par. n. 160 (<https://www.icj-cij.org/en/case/118>).

<sup>41</sup> È particolarmente interessante la sentenza dell' IACtHR nel caso *Almonacid-Arellano et al v. Chile (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs)*, Judgment of September 26, 2006 in cui si afferma che «the Court considers it relevant to remark that the “historical truth” included in the reports of the *Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* (National Truth and Reconciliation Commission) is no substitute for the duty of the State to reach the truth through judicial proceedings», par. 150 ([https://www.corteidh.or.cr › casos › seriec\\_154\\_ing](https://www.corteidh.or.cr › casos › seriec_154_ing)).

<sup>42</sup> Cfr. Ad es. IACtHR, *Case of Blanco-Romero et al. v. Venezuela, (Merits, Reparations and Costs)*, Order of November 28, 2005, par. 62: «the Court does not consider the right to know

diritto alla verità, sicché esso è stato principalmente sviluppato sulla base di diritti umani già positivamente normati. In particolare, i fondamenti giuridici primari di cui il diritto alla verità costituirebbe una sorta di gemmazione sarebbero riconducibili principalmente a una triade di garanzie: il diritto a non subire trattamenti crudeli, inumani o degradanti (c.d. divieto di tortura), il diritto alla vita nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.

Sotto il primo profilo, il divieto di tortura, trattamento crudele, inumano o degradante, garanzia indubitabilmente di *jus cogens*, codificata all'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, all'art. 5 della Convenzione americana sui diritti umani, all'art. 5 della Carta africana sui diritti umani e Diritti dei popoli e all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), ha costituito la base giuridica primigenia su cui si innestano le prime decisioni che fanno esplicito riferimento al diritto alla verità. Negli anni '80, sulla scia del già menzionato caso *Quinteros*, sono molteplici le pronunce in cui le Istanze internazionali ribadiscono che ignorare il luogo in cui si trova la vittima (o i suoi resti...),<sup>43</sup> l'incertezza sul suo destino, la mancanza di indagini adeguate o, vieppiù, la completa inerzia da parte delle autorità statali, quando non addirittura un'azione statale volta ad impedire la scoperta della verità, sono tutte situazioni da cui deriva una sofferenza psicologica per familiari delle vittime così grave da costituire una violazione sostanziale del divieto di tortura. Dato il respiro di queste brevi note, non è ovviamente possibile procedere con una disanima esaustiva di tutta la prassi: ma possono richiamarsi, a mo' d'esempio, *ex multis*, la decisione dell'*African Commission on Human and Peoples' Rights*, nel caso *Amnesty International and Others v. Sudan*, secondo la quale: «there is substantial evidence produced by the complainants to the effect that torture is practised. All of the alleged acts of physical abuses, if they occurred, constitute violations of Article 5. Additionally, holding an individual without permitting him or her to have any contact with his or her family, and refusing to inform the family if and where the individual is being held, is inhuman treatment of both the detainee and the family concerned».<sup>44</sup> Del pari, l'IACtHR, dopo aver sostenuto che il diritto alla verità, pur non essendo codificato nel Patto di San José, tuttavia «it may correspond to a

---

the truth to be a separate right enshrined in Articles 8, 13, 25 and 1(1) of the Convention, as alleged by the representatives, and, accordingly, it cannot find acceptable the State's acknowledgement of responsibility on this point. The right to know the truth is included in the right of the victim or of the victim's next of kin to have the relevant State authorities find out the truth of the facts that constitute the violations and establish the relevant liability through appropriate investigation and prosecution». ([http://www.corteidh.or.cr/casos/seriec\\_138\\_ing](http://www.corteidh.or.cr/casos/seriec_138_ing)).

<sup>43</sup> *Ex multis*, cfr. IACtHR, *Caracazo v. Venezuela, (Reparations and Costs)*, Judgment of August 29, 2002, parr. 122-125 ([https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_95\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_ing.pdf)).

<sup>44</sup> African Commission on Human and Peoples' Rights, *Amnesty International and Others v. Sudan*, Comm. No. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, 1999, par. 54 ([http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/48-90\\_50-91\\_52-91\\_89-93.html](http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/48-90_50-91_52-91_89-93.html)).

concept that is being developed in doctrine and case law»,<sup>45</sup> nel caso “*Las Dos Erres*” *Massacre v. Guatemala*, ha affermato che: «the gravity of the facts of the massacre and the lack of a judicial response to clarify them has affected the personal integrity of the 153 alleged victims, next of kin of those deceased in the massacre. The psychological damage and suffering that they have endured due to the impunity that still persists, 15 years after the investigation began, makes the State responsible for the violation of the right recognized in Article 5 of the Convention (...)».<sup>46</sup> È interessante notare che, nel quadro della Cedu, la Corte di Strasburgo, nel caso *Varnava and others v. Turkey* pur equiparando le sofferenze psicologiche dei parenti delle vittime alla stregua di trattamento crudele e inumano («the phenomenon of disappearances imposes a particular burden on the relatives of missing persons who are kept in ignorance of the fate of their loved ones and suffer the anguish of uncertainty. Thus the Court’s case-law recognised from very early on that the situation of the relatives may disclose inhuman and degrading treatment contrary to Article 3»), pur tuttavia non ritiene di essere dotata del potere di intimare allo Stato di procedere operativamente al perseguimento della verità (diversamente dunque dall’orientamento della sua omologa IACtHR), limitandosi la Corte a statuire un risarcimento a favore dei ricorrenti.<sup>47</sup>

Un secondo filone di decisioni, poste in essere soprattutto dalla Corte di Strasburgo, riconduce il diritto alla verità al diritto alla vita, inferendo che esso includa obblighi procedurali, tra cui il dovere, incombente sullo Stato, di avviare e condurre indagini adeguate, indipendenti, effettive, immediate, sicché procrastinare e, *a fortiori*, ostacolare le indagini delle autorità pubbliche viola le garanzie procedurali, ledendo al contempo il diritto delle vittime, delle loro famiglie e degli eredi di conoscere la verità sulle circostanze relative a violazioni massicce dei diritti umani. Caso paradigmatico è *Association “21 December 1989” and others v. Romania*, che riguardava la brutale repressione delle proteste anti-governative del dicembre 1998, che portarono al rovesciamento del regime di Nicolae Ceaușescu. Le indagini sui colpevoli furono procrastinate e ostacolate in vario modo sicché la Corte ha sancito che, in applicazione dell’art. 46 Cedu, lo Stato convenuto doveva porre fine a situazioni analoghe al caso di specie,

<sup>45</sup> IACrHR, *Castillo-Páez v. Peru*, Judgment (Merits), 3 November 1997, Ser. C, No. 34, § 86. ([https://www.corteidh.or.cr/casos/seriec\\_34\\_ing](https://www.corteidh.or.cr/casos/seriec_34_ing))

<sup>46</sup> IACtHR, “*Las Dos Erres*” *Massacre v. Guatemala*, (*Preliminary Objection, Merits, Reparations, and Costs*), Judgment of November 24, 2009, par. 217 ([https://www.corteidh.or.cr/casos/seriec\\_211\\_ing](https://www.corteidh.or.cr/casos/seriec_211_ing)).

<sup>47</sup> European Court of Human Rights, Grand Chamber, *Varnava and others v. Turkey*, 18 September 2009, par. 200 (<https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22itemid%22:%5B%22001-94162%22%5D%7D>)

anche alla luce dell'importanza per la società romena di conoscere la verità sugli eventi del dicembre del 1989.<sup>48</sup>

Infine, sotto il terzo aspetto, la ricostruzione del nesso fra il diritto alla verità e il diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo, si configura più articolata e diversamente percepita dalle diverse Istanze. In effetti, se da un lato, la Corte Edu sembra negare, nella sua prassi, che il diritto alla verità e i corrispondenti doveri di indagine siano riconducibili al diritto al *fair trial* e alla *judicial protection*, del tutto specularmente l'IACtHR rileva che proprio il combinato disposto dell'art. 8 ACHR (diritto a un processo equo) con l'art. 25 ACHR (diritto all'azione giudiziaria) fornisca la base giuridica principale per il diritto alla verità nel regime interamericano dei diritti umani, sicché, come affermato nel *leading case Bámaca-Velásquez v. Guatemala*, «the right to the truth is subsumed in the right of the victim or his next of kin to obtain clarification of the facts relating to the violations and the corresponding responsibilities from the competent State organs, through the investigation and prosecution established in Articles 8 and 25 of the Convention».<sup>49</sup> Questa impostazione è condivisa dall'ACHPR: nei suoi *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa* del 2003 afferma che il diritto a un ricorso effettivo include «(...) (iii) the access to the factual information concerning the violations»<sup>50</sup> ossia proprio una delle concretizzazioni tipiche del diritto alla verità.

#### 4. Osservazioni conclusive

Dopo aver tracciato la genesi e l'evoluzione del diritto alla verità tanto negli strumenti internazionali, quanto nella prassi delle Istanze giurisdizionali e degli organi di controllo della tutela dei diritti della persona umana, occorre ora verificare se le risultanze di questi due profili possano confluire in un piano, per così dire, pragmatico. Detto in altri termini, quale sarebbe il *quid pluris* del diritto alla verità? In cosa e a quali fini arricchirebbe il copioso catalogo dei diritti umani? Che contributo infungibile darebbe alle garanzie già positivamente previste?

A mio avviso sono almeno tre i piani nei quali il diritto alla verità sarebbe chiamato a svolgere un ruolo tutt'altro che ancillare o sussidiario: il diritto di cercare e ricevere informazioni, il diritto di accesso alla giustizia, il diritto alla riparazione in chiave riconciliativa e non meramente retributiva.

Sotto il primo profilo, il diritto alla verità garantirebbe, tanto in chiave individuale, quanto in una dimensione collettiva, che la ricerca di tutti gli

<sup>48</sup> European Court of Human Rights, Association “21 December 1989” and others v. Romania, (Merits), Judgement of May 24, 2011 (<http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-104864?TID=vwielzeczqk>).

<sup>49</sup> IACtHR, *Bámaca-Velásquez v. Guatemala*, (Merits), Judgment of November 25, 2000, par. 201 ([https://www.corteidh.or.cr/casos/seriec\\_70\\_ing](https://www.corteidh.or.cr/casos/seriec_70_ing))

<sup>50</sup> African Commission on Human and Peoples' Rights, *Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, 2003 (<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38>)

elementi utili per ricostruire lo scenario di quanto effettivamente accaduto, attraverso per l'esempio l'accesso agli archivi, non possa patire eccezioni, nemmeno quelle che solitamente trovano applicazione nel più generico diritto alla libertà di informazione, ad es. ordine pubblico, sicurezza nazionale, tutela della morale, *privacy*.<sup>51</sup> Se il perseguimento della verità si declina in una chiave inderogabile, a chi chiede di sapere, non potrà essere opposto un rifiuto di conoscere, nemmeno invocando interessi superiori. L'intera società godrebbe dunque del diritto di ottenere chiarimenti sui fatti relativi alle *gross violations* e le relative responsabilità dello Stato (compresa la catena di comando, gli ordini impartiti e gli strumenti usati consapevolmente al fine di assicurare segretezza delle operazioni e impunità per chi le ha poste in essere). E questo, si badi bene, allo scopo di accertare individualmente il destino di ciascuna delle vittime, una per una, nessuna esclusa. Anche a voler ricostruire il diritto alla verità come esplicitazione di altri diritti, come quello a non subire tortura, negando dunque l'autonomia giuridica a tale fattispecie, purtuttavia interpretare il diritto alla verità in modo strumentale alla rivendicazione di altri diritti essenziali, lo renderebbe a sua volta insuscettibile di giustificare limitazioni o deroghe alla sua applicazione. Anzi, potrebbe addirittura inferirsi un obbligo di *facere in capo* agli Stati: quello di impegnarsi attivamente affinché tutte le informazioni sugli eventi *de quibus*, volte a chiarire la natura, le cause e l'estensione delle violazioni dei diritti delle persone umane, nonché i fattori sottostanti, gli antecedenti e il contesto che hanno portato a tali violazioni, siano ricercate e conservate, oltre che, appunto, essere messe a disposizione di chi ne chieda l'accesso. Di tal guisa, la creazione e il mantenimento di archivi di Stato, in cui conservare tutti i documenti relativi alle *gross violations*, costituirebbe una sorta di pre-condizione per l'esercizio effettivo dei diritti umani in generale e del diritto alla verità in particolare.

Sotto il secondo profilo, il diritto alla verità amplierebbe la categoria degli aventi diritto a ricorrere: vittima, vittime indirette, familiari – anche attraverso un rappresentante della comunità in cui essi vivono –, collettività tutta. Inoltre potrebbe “imporre” allo Stato, in mancanza di ricorrenti, di procedere d'ufficio: la responsabilità dello Stato per il mancato rispetto del diritto alla verità non emergerebbe solamente nel caso in cui questi non rispettasse il diritto all'accesso alla giustizia (illecito commissivo) ma anche laddove fosse meramente inerte (illecito omissivo), sicché il diritto alla verità implicherebbe un obbligo di comportamento proattivo. Questo approccio avrebbe anche un impatto giuridico dirimente di delegittimazione sulle prassi delle c.d. auto-amnistie<sup>52</sup> e di criminalizzazione del dibattito pubblico in ordine ad alcuni

<sup>51</sup> A mo' d'esempio si pensi al contributo dato al diritto alla verità l'accesso ai *files* dell'*Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik*, ossia agli archivi della polizia segreta della Germania dell'Est.

<sup>52</sup> Quale *leading case*, a questo proposito, si veda IACtHR, *Barrios Altos v. Perù*, 14 marzo 2001, che, occupandosi delle leggi di amnistia peruviane successive alla dittatura, ritenne inammissibili tutte le disposizioni in materia di amnistia e di prescrizione nonché l'adozione

eventi di cui uno Stato vieti di discutere, imbavagliando le vittime, i loro familiari e la società tutta.<sup>53</sup>

Questo aspetto si intreccia indissolubilmente con il terzo profilo, ossia il ruolo del diritto alla verità nel quadro delle conseguenze delle *gross violations* avuto riguardo al *coté* delle riparazioni. Nel prevalente schema e archetipo processuale, di matrice penalistica, come sottolineato nella *lectio magistralis* di Johan Galtung del 1998, lo Stato che accerta il reato e punisce il reo, si sostituisce sia alla vittima, espropriandola del diritto di vendetta, sia a Dio, esercitando il diritto di castigo.<sup>54</sup> Detto in altri termini, prevale il modello della giustizia retributiva che, anche quando non vuole essere vendicativa, ma rieducativa, come prescrive la Costituzione italiana all'art. 27, benché sia tristemente noto come il carcere separi e de-socializzi piuttosto che ri-socializzare, abbina un delitto a una pena, ossia risponde al male col male, sicché alla violenza del reo sulla vittima risponde la violenza dello Stato sul reo. In effetti, nel processo giudiziario tradizionale i protagonisti sono il criminale e il giudice: la vittima è marginalizzata, quasi invitata a “saziarsi” della pena inflitta al condannato (basti pensare al caso a mio avviso paradigmatico: i familiari della vittima che negli Stati Uniti assistono all'esecuzione della condanna a morte del colpevole). In tal modo la frattura sociale permane e ciò è esiziale quando questa divide un'intera comunità, soprattutto se si cerca di ricomporla con le c.d. *blanket amnesties* che non elaborano ma si limitano a rimuovere le violenze impunte.<sup>55</sup> Una soluzione più efficace sarebbe quindi la riduzione, quando non addirittura la

---

di misure finalizzate a escludere l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti in quanto «the so-called self-amnesties are (...) an inadmissible offence against the right to truth» (par.5) ([https://www.corteidh.or.cr/casos>seriec\\_75\\_ing](https://www.corteidh.or.cr/casos>seriec_75_ing)).

<sup>53</sup> Sia consentito a mo' d'esempio il rinvio a A. LATINO, *The Armenian Massacres and the Price of Memory: Impossible to Forget, Forbidden to Remember*, in F. LATTANZI, E. PISTOIA (eds.), *The Armenian Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later: Open Questions and Tentative Answers in International Law*, Springer, 2018, p. 195 ff.

<sup>54</sup> La *lectio*, dal titolo *After the Violence: Truth and Reconciliation? South Africa, Latin America: Reflections on a New Jurisprudence*, è pubblicata in inglese nel Notiziario dell'Università di Torino *L'Ateneo*, anno XIV, n. 5, novembre-dicembre 1998, pp. 17-22.

<sup>55</sup> Particolarmente interessante a questo proposito è la decisione della Corte europea nel caso *Marguš c. Croazia*, 27 aprile 2014, relativa all'introduzione di una legge croata che aveva eliminato gli effetti dell'amnistia precedentemente concessa per crimini contro l'umanità, in cui la Grande Camera ha sottolineato, in linea con quanto precedentemente statuito dall'Alto Commissario dei diritti umani dell'Onu che «amnesties and other analogous measures contribute to impunity and constitute an obstacle to the right to the truth in that they block an investigation of the facts on the merits and that they are, therefore, incompatible with the obligations incumbent on States given various sources of international law. More so, in regards to the false dilemma between peace and reconciliation, on the one hand, and justice on the other, it stated that: '[t]he amnesties that exempt from criminal sanction those responsible for atrocious crimes in the hope of securing peace have often failed to achieve their aim and have instead emboldened their beneficiaries to commit further crimes. Conversely, peace agreements have been reached without amnesty provisions in some situations where amnesty had been said to be a necessary condition of peace and where many had feared that indictments would prolong the conflict.'», par. 199 (<https://hudoc.echr.coe.int/app>conversion>pdf>).

sostituzione, della “violenza giusta” o “giustizia violenta”, con una giustizia restaurativa o riparatrice che tenda a ricucire i rapporti interpersonali e la coesione sociale. Ebbene, a mio avviso, tale inversione di paradigma può essere efficacemente perseguita solamente facendo perno sul diritto alla verità, a un tempo punto di partenza e di approdo dei meccanismi propri della *transitional justice*, avuto riguardo, in particolare, ma non esclusivamente, alle Commissioni di verità e riconciliazione. In questa prospettiva, il diritto alla verità costituirebbe un elemento essenziale e infungibile per il consolidamento della pace e della riconciliazione, per contrastare le impunità, per scongiurare il rischio del verificarsi di eventi simili in futuro, non solamente a livello statale ma anche a livello globale, come sembra leggersi in filigrana, ad esempio, in alcuni precedenti in cui il Segretario generale ha riconosciuto l’esigenza della ricerca della verità nei casi in cui le Nazioni unite non sono riuscite a proteggere individui da gravi violazioni dei diritti umani (come nel caso dell’istituzione di un’inchiesta indipendente sulle azioni – *rectius*: omissioni – dell’Organizzazione in Ruanda nel 1994 durante il genocidio dei tutsi e degli hutu moderati<sup>56</sup> o, del pari, quando l’Assemblea generale ha invitato il Segretario generale a fornire un rapporto completo sulla caduta di Srebrenica e sul fallimento della “*safe area policy*”<sup>57</sup>). In questa ottica, il soddisfacimento del diritto alla verità delle vittime e dei loro familiari e dell’intera società (anzi, mutuando le parole dell’Assemblea generale dell’Onu, del «basic human need» alla verità, laddove il termine “bisogno”, a mio avviso, lungi dal mettere in sordina il profilo giuridico di tale garanzia, lo amplifica perché lo rende pari a una necessità psicologica, se non addirittura quasi fisica, posto che la locuzione “*basic need*” nel linguaggio onusiano è solitamente adoperata per i bisogni degli esseri umani relativi allo loro stessa sussistenza biologica, come il diritto al cibo, all’acqua o alla salute) svolge una funzione catartica in grado di dare un ristoro che va ben al di là del mero indennizzo o risarcimento monetario.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Report of the Independent Inquiry into the actions of the United Nations during the 1994 genocide in Rwanda, UN Doc. S/1999/1257, 16 December 1999 ([http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp)).

<sup>57</sup> Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35, *The Fall of Srebrenica*, UN Doc. A/54/549, 15 November 1999, par. 7: «I hope that the confirmation or clarification of those accounts [of the fall of Srebrenica contained in books, journal articles and press reports] contributes to the historical record on this subject» (<https://digitallibrary.un.org/record/372298>).

<sup>58</sup> Così come sembra evincersi anche dalla lettura dei *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, in particolare dall’Annex, Principle 22 (<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx>)